

**ISTITUTO COMPRENSIVO di RASTIGNANO**via Marzabotto, 35 - 40067 RASTIGNANO Frazione di Pianoro (BO)

Tel. 051 626.53.99 - Fax 051 626.54.00

Cod. Mecc. *BOIC82900A* - C.F. 91201320370

www.icrastignano.edu.it

e-mail boic82900a@istruzione.it PEC: boic82900a@pec.istruzione.it

Circolare nr 7

Alla c.a.
Personale
Docente e ATA
I.C. Rastignano

Al Sito Web

Oggetto: Lezioni private, esercizio della libera professione, incompatibilità

A seguito delle norme introdotte in tema di incompatibilità nello svolgimento di incarichi nella pubblica amministrazione, si ricorda a tutto il personale della scuola quanto segue:

Codice di comportamento:

Per i dipendenti della scuola vige l'obbligo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 81/2023) e quanto indicato nei Contratti del comparto scuola. La suddetta documentazione è pubblicata in modo permanente sul sito web dell'Istituto, menu *Albo dell'Istituto - Albo/Codice disciplinare*.

Lezioni private:

L'art. 508 del Decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994, al comma 1, vieta al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Al comma 2 si prescrive al personale docente che decidesse di impartire lezioni private (ad alunni non del proprio Istituto) di informare di tali attività private il Dirigente scolastico, comunicandogli, nel contempo, il nome degli alunni e la loro provenienza.

L'art. 508 dello stesso Decreto legislativo, al comma 3, afferma che nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

Esercizio della libera professione:

I docenti che intendono esercitare la libera professione, che non sia di pregiudizio allo svolgimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, devono chiedere l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Allo stesso modo, l'autorizzazione va richiesta per tenere corsi di formazione, corsi di

aggiornamento, lezioni, seminari, ecc., sia presso pubbliche istituzioni (Università, scuole...), sia presso privati.

Si confida in una puntuale osservanza di quanto stabilito dalla norma.

Si riporta di seguito l'art. 508 del Decreto legislativo n. 297/1994.

Art. 508 - Incompatibilità

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

NOTE: In seguito al DPR 275/1999, al posto di "direttore didattico" o "preside", leggesi "Dirigente scolastico". Si ricorda altresì che i Provveditorati agli Studi sono stati aboliti, e che il superiore gerarchico del Dirigente scolastico è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente. Si ricorda infine che il procedimento disciplinare previsto dal comma 14 dell'art. 508 sopra riportato va armonizzato con quanto previsto dal D. L.vo n. 165/2001, così come modificato dal D. L.vo n. 150 / 2009

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Concetta Letizia Russo
(Firma autografa e sostituita a mezzo
stampa ex art.3,comma 2 D.Lgs 39/93)

